(N. 103)

SENATO DELLA REPUBBLICA

DISEGNO DI LEGGE

approvato dalla VI Commissione permanente (Istruzione e belle arti) della Camera dei deputati nella seduta del 14 ottobre 1953 (V. *Stampato N.* 7)

presentato dal Ministro della Pubblica Istruzione

(SEGNI)

di concerto col Ministro *ad interim* del Tesoro

(PELLA)

TRASMESSO DAL PRESIDENTE DELLA CAMERA DEI DEPUTATI ALLA PRESIDENZA IL 20 OTTOBRE 1953

Validità degli esami di abilitazione tecnica al termine del primo esperimento degli Istituti tecnici femminili

DISEGNO DI LEGGE

—

Articolo unico.

Le alunne che, nell'anno scolastico 1952-1953, al termine del corso quinquennale dell'Istituto tecnico femminile in esperimento presso le Scuole di magistero professionale per la donna, superano gli esami di Stato per l'abilitazione professionale alle attività tecniche femminili, conseguono il relativo diploma di abilitazione.

Tale diploma, rilasciato dal Ministero della pubblica istruzione, ha pieno valore per l'ammissione alle stesse classi di concorso alle quali danno adito i diplomi di abilitazione delle Scuole di magistero professionale per la donna.

Al diploma predetto, sono, altresì, estesi, in quanto titolo di studio di Istituti medi di istruzione di secondo grado, gli stessi effetti riconosciuti dalle vigenti disposizioni ai titoli di abilitazione rilasciati dagli altri Istituti tecnici.

La presente legge entra in vigore nel giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il Presidente della Camera dei deputati

GRONCHI

TIPOGRAFIA DEL SENATO (1200)